

Art. 1 - Il presente Regolamento è stato redatto con il concorso delle rappresentanze di tutte le componenti la comunità scolastica, nella consapevolezza che ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze deve essere costantemente impegnata a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 2 - L'Istituto si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dall'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il presente documento è pertanto uno strumento a carattere formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento e il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Nello spirito del "patto formativo" ogni componente si impegna ad osservarlo ed a farlo osservare.

DIRITTI

Art. 3 - Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

In casi di emergenza, il Liceo attua la Didattica Digitale Integrata, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Art. 4 - Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare ciò che riguarda l'organizzazione, la programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico e tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 5 - Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme, alle decisioni finali.

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee e proposte mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art. 6 - Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dalle norme vigenti; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 7 - La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi dell'Istituto.

La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 8 - Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Art. 9 - Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali.

La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

DOVERI

Art. 10 - I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un comune contesto di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo.

Art. 10 bis - In conformità alle disposizioni legislative per il contrasto e il contenimento della diffusione di pandemie negli ambienti di lavoro, il Liceo disciplina con un "protocollo" tutte le misure che devono essere adottate dal personale scolastico (docenti e ATA), studenti, genitori e personale esterno per lo svolgimento delle attività didattiche.

La mancata osservanza delle norme contenute nel "protocollo" e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per gli studenti, per i docenti e tutto il personale scolastico.

La mancata osservanza delle norme può avere rilevanza anche ai fini della responsabilità civile e penale.

Art. 11 - Gli studenti, i docenti e i non docenti sono tenuti a rispettare l'orario stabilito.

Gli alunni hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, anche in modalità di Didattica Digitale Integrata, e tutte le altre attività curriculari ed extracurriculari che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici: lavori di gruppo, visite guidate, viaggi d'istruzione, corsi di recupero, sostegno ed approfondimento ecc. Gli alunni hanno inoltre l'obbligo di partecipare alle attività extracurriculari non obbligatorie alle quali hanno aderito.

Art. 11 bis- *Gli studenti non possono utilizzare i telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici durante l'orario scolastico.*

L'impiego è consentito, come previsto dalla vigente normativa, esclusivamente con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative che rendono i telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici, strumenti compensativi per l'attività didattica.

È consentito usare i telefoni cellulari in classe per condizioni sanitarie personali, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita e/o utili a segnalazioni mediche da remoto.

L'utilizzo del telefono cellulare è altresì consentito in via eccezionale qualora, sulla base del progetto formativo dalla scuola, esso sia strettamente funzionale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività didattica.

Art.12 - Assenze degli studenti.

Tutte le assenze degli studenti vanno giustificate dai genitori sul libretto web personale nel caso di alunni minorenni, dagli stessi studenti se maggiorenni.

È obbligo per l'insegnante della prima ora verificare e approvare la giustificazione.

La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva dello studente alle lezioni che dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione il giorno successivo. Se la giustificazione non viene presentata nemmeno entro il suddetto termine, lo studente potrà essere ammesso alle lezioni solo dopo che il Liceo ha avvisato la famiglia.

Le eventuali assenze degli studenti alle videolezioni programmate da orario settimanale devono essere giustificate alla stregua delle assenze alle lezioni in presenza.

Art. 13 - Ritardo

L'inizio delle lezioni è fissato improrogabilmente alle ore 8.00.

L'entrata degli studenti in classe è fissata alle ore 7.55, dopo aver rilevato la presenza con l'uso del badge attraverso il "totem" posizionato nell'atrio della scuola.

Spetta all'insegnante della prima ora riportare i motivi dei ritardi di entrata fino alle ore 9.00.

I ritardi fino alle ore 8.10 non necessitano di giustificazione sul libretto web.

L'entrata a scuola dopo le ore 8.10, se non autorizzata dal Dirigente Scolastico per richiesta causata da esigenze di trasporto, non è consentita fino alle ore 9.00.

L'entrata a scuola dopo le ore 8.10 può essere consentita solo per motivi eccezionali, inoltre dovrà essere giustificata con motivazione nell'apposito libretto web dai genitori o dallo studente se maggiorenne e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio.

In caso di mancata giustificazione del ritardo, l'allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà essere prodotta il giorno successivo e approvata dall'insegnante della prima ora.

Non è consentita l'entrata in classe in ritardo dopo l'interruzione delle lezioni antimeridiane; l'eventuale ritardo può essere consentito solo dal Dirigente Scolastico per motivi eccezionali; il ritardo dovrà essere giustificato con motivazione nell'apposito libretto web dai genitori o dallo studente se maggiorenne e approvato dal docente in servizio.

Gli eventuali ritardi degli studenti alle videolezioni (Didattica Digitale Integrata) programmate da orario settimanale devono essere giustificati con motivazione nell'apposito libretto web.

Art. 13 bis - Entrate e uscite fuori orario

In via ordinaria le entrate posticipate, oltre la prima ora di lezione, e le uscite anticipate devono essere preventivamente formalizzate dai genitori e/o dallo studente maggiorenne e accolte dal docente in servizio.

Le uscite anticipate possono essere autorizzate se formalizzate dai genitori o dagli studenti/esse maggiorenni attraverso il libretto web entro le ore 9.00.

Solo in casi eccezionali potranno essere accolte richieste di uscita anticipata giunte tramite e-mail inviate all'indirizzo istituzionale; tali richieste saranno valutate e autorizzate dal Dirigente o da uno dei suoi collaboratori.

La richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso non saranno concessi permessi di entrata oltre l'inizio della terza ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati e documentati.

In caso di assenza dell'intera mattina è consentita allo studente la frequenza delle lezioni pomeridiane previa presentazione della giustificazione per l'assenza del mattino.

In caso di assenza del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, i permessi saranno autorizzati dal docente in servizio nell'ora di entrata o di uscita dello studente.

Gli studenti sono autorizzati a rimanere nei locali dell'Istituto, esclusivamente, durante l'orario scolastico. L'orario scolastico del Liceo si articola in due turni:

- turno antimeridiano dalle ore 8.00 alle 12.00/13.00/14.00
- turno pomeridiano dalle ore 13.00/14.00/15.00 fino alle ore 17.00.

Art. 13 ter

Le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario sono rese tempestivamente visibili alle famiglie attraverso la compilazione del *registro elettronico* da parte dei docenti.

Il numero di assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario costituirà elemento valutativo della assiduità nella frequenza scolastica ai fini del punteggio relativo al credito formativo.

Art. 13 quater

In caso di supplenza e la scuola abbia provveduto alla sostituzione del docente assente, non saranno accettate richieste per uscite anticipate comunicate al Dirigente Scolastico attraverso fax, e-mail e telefonate.

Art. 14 - Astensione dalle lezioni.

Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni, anche in modalità di Didattica Digitale Integrata, sarà considerata assenza e pertanto deve essere giustificata dai genitori nel caso di alunni minorenni. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori comunicheranno di averne preso conoscenza sul libretto personale nella sezione "comunicazione scuola-famiglia".

Art. 15 - Sorveglianza

Agli studenti deve essere assicurata la vigilanza durante l'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla medesima. Pertanto valgono le seguenti norme:

- Gli alunni entrano nell'Istituto nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il personale docente deve essere presente in classe, per accogliere gli studenti, almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed al termine delle stesse li assisterà nell'uscita.
- Durante la ricreazione agli studenti sarà assicurata la vigilanza nelle aule, corridoi ed aree dell'Istituto, dai docenti in concorso con i collaboratori scolastici a ciò designati dal Dirigente Scolastico, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- Agli studenti non è permesso, durante l'orario delle lezioni, uscire dall'Istituto, salvo autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o del Docente delegato.
- Durante le lezioni gli studenti non usciranno dall'aula se non per gravi ed urgenti motivi e con l'autorizzazione del docente e di norma uno per volta.
- Gli studenti, in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche, saranno accompagnati dai docenti in concorso con i collaboratori scolastici.
- Gli studenti che seguiranno le attività alternative alla religione cattolica saranno assistiti in appositi locali dai docenti designati dal Dirigente Scolastico.
- In caso di sciopero del personale della scuola o di assemblee sindacali il Dirigente Scolastico, per assicurare la necessaria vigilanza, potrà ricorrere a variazioni di orario anticipando le lezioni dei docenti presenti.
- È fatto divieto assoluto agli estranei di accedere ai locali della scuola, con l'esclusione dell'atrio e della segreteria.
- Gli studenti possono entrare in sala insegnanti solo se accompagnati dal personale docente o non docente.

- È fatto divieto di spostarsi da una sede all'altra o per raggiungere le palestre, gli impianti sportivi o gli edifici dove si tengono manifestazioni cui partecipa la scuola, durante l'orario di lezione, con mezzi propri.

Art. 16 - Comportamento

Gli alunni devono rispettarsi reciprocamente e comportarsi secondo le norme della buona educazione verso i docenti, i non docenti e qualsiasi persona con la quale entrino in relazione all'interno della scuola. Devono inoltre tenere un comportamento rispettoso dei locali nei quali sono ospitati, dei materiali e degli strumenti che la scuola mette loro a disposizione.

In particolare, gli allievi:

- durante il cambio degli insegnanti, rimangono all'interno dell'aula;
- durante il cambio delle aule, si spostano camminando ordinatamente e in silenzio;
- nell'intervallo escono dall'aula e si recano al piano terra nell'aula polifunzionale e/o nel cortile esterno;
- mantengono spenti i telefoni cellulari e non ricaricano gli stessi;
- se arrecano volontariamente dei danni a locali o all'arredo scolastico, dovranno risarcire il danno stesso
- usano personalmente il badge e non lo cedono ad altri
- custodiscono in modo sicuro e non divulgano le credenziali necessarie per accedere alle piattaforme didattiche (Didattica Digitale Integrata).

Art. 17 - Conservazione delle strutture scolastiche e sicurezza

Alla pulizia e all'igiene degli ambienti dell'Istituto provvedono i collaboratori scolastici, ma al suo mantenimento sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali, in primo luogo gli studenti ai quali spetta di conservare l'agibilità, l'ordine, il decoro dei locali e l'efficienza e la funzionalità dei sussidi e delle attrezzature. Nelle aule scolastiche e nei laboratori non sarà consentito appendere poster, manifesti, fotografie che non abbiano attinenza con le attività didattiche cui i locali sono destinati.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico, a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi delle attrezzature e delle dotazioni strumentali, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 18 Provvedimenti disciplinari.

Eventuali infrazioni contro il presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina.

Art. 19 - Il presente Regolamento, integrato dai documenti aggiuntivi necessari per la regolamentazione di specifiche discipline, può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Il presente Regolamento è consultabile on-line sul Sito del Liceo.

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 08 settembre 2025.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 novembre 2025.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone. Essa fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 e della **Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025** in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica .

Art. 1 I diritti dello studente e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 I doveri

Gli studenti hanno il dovere di

- usare il badge per rilevare la propria presenza a scuola;
- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- assolvere gli impegni di studio;
- partecipare alle lezioni/attività di *Didattica digitale integrata* (DDI)
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico e il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
 5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione con attività in favore della comunità scolastica.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari, sanzioni ed effetti sul voto di condotta

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
Non si considerano infrazioni tali da determinare un voto di condotta insufficiente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 5a e 6a, riportate nell'allegata tabella, se non reiterate in modo sistematico.
3. Il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti disciplinari sono presi con tempestività al fine di non sminuirne il valore educativo. Essi sono:
 - rimprovero verbale privato o in classe;
 - ammonizione scritta sul libretto personale;
 - ammonizione scritta sul registro di classe;
 - sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con obbligo di presenza a scuola;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
 - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni non gravi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto. Essi sono comminati in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
9. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno.
La sanzione può essere accompagnata da misure accessorie (es. di volontariato) o convertita in esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e ristabilire le condizioni di civica convivenza, o a svolgere attività a favore della comunità scolastica (es. piccole manutenzioni, attività di riordino, ecc.).
Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
12. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

13. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
14. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
15. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni non gravi (art.4 c.2):

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro di classe;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva¹ di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione scritta dei fatti costituenti violazioni disciplinari. Tale segnalazione può essere fatta con annotazione dei fatti costituenti violazione disciplinare nel registro di classe (solo a cura dei docenti) e/o comunicazione al Dirigente scolastico. Tale annotazione e/o comunicazione deve espressamente contenere il nominativo dello studente responsabile del fatto contestato, nonché la descrizione sintetica e puntuale della mancanza disciplinare commessa.
2. il dirigente scolastico da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, uditi lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte nei fatti contestati, allontana l'interessato dall'assemblea e procede alla discussione della fattispecie in questione.
Esaurita la discussione il collegio si pronuncia con una prima votazione sulla opportunità della sanzione e in caso affermativo, con successiva votazione, irroga la sanzione.
6. Le votazioni dei suddetti Organi Collegiali, contemplate al punto 5, hanno luogo, di norma, a scrutinio segreto; sono effettuate a scrutinio palese quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri presenti e con votazione palese.
Nel caso di votazione a scrutinio segreto prevale la proposta che ottiene la maggioranza dei voti validi.
Le schede bianche o nulle non sono computate e non costituiscono voti validi.
7. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
8. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
9. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

¹ Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

- a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
- b. identifica il docente incaricato di tenere i contatti per facilitare il reinserimento dello studente a scuola.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento deliberato all'interessato.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Art. 7 - Organi di garanzia

Esistono un *Organo di garanzia interno all'Istituto* e un *Organo di garanzia regionale*.

1. L'*Organo di Garanzia interno* all'Istituto è formato da:
 - un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto tra i docenti coordinatori di classe,
 - un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe,
 - un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è dallo stesso convocato ogni qual volta venga proposto un ricorso avverso un provvedimento disciplinare.
4. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
5. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
6. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
7. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
8. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.
10. L'*Organo di Garanzia regionale*, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato e per l'annotazione nel Registro delle Sanzioni e nel fascicolo personale dello studente.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.

2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.
4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre, previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

TABELLA

		Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
1	Frequenza non regolare	a. Numero assenze non dovute a malattia certificata superiore al 10% dei giorni di scuola, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico Se si configura il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico, segnalazione agli organi competenti	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
		b. Individuali/collettive e reiterate entrate posticipate o uscite anticipate dall'Istituto per un numero annuo di volte superiore a 10			
		c. Individuali/collettive e reiterate entrate in ritardo non dovute ai mezzi di trasporto			
2	Mancato assolvimento degli impegni di studio	a. L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
		b. L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
3	Comportamento scorretto	a. L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo/nota disciplinare riportati sul registro di classe, - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, - sospensione dalle lezioni, con presenza a scuola, - sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica. 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico Dirigente scolastico per la sospensione fino a 3 giorni su specifica delega del consiglio di classe. Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.
		b. L'alunno veste abiti non consoni nel rispetto di docenti e compagni di classe durante le lezioni, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i>			
	Mancata osservanza delle disposizioni organizzative	c. L'alunno mangia durante le lezioni, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i>			
		d. L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (es. cellulare) o vietato dal docente (es. lettore MP3) durante le ore di lezione, anche in modalità di <i>Didattica digitale integrata</i> .			
		e. L'alunno non giustifica e/o ritarda oltre i limiti le giustificazioni di assenza			

		<p>f. L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia</p>			
		<p>e. L'alunno fuma anche sigarette elettroniche nei locali e/o nell'area esterna di pertinenza dell'Istituto compreso lo spazio antistante la palestra</p>	<ul style="list-style-type: none">- Richiamo verbale, privato o in classe, con comunicazione scritta alla famiglia, se minorenne.- Nota disciplinare verbalizzata sul registro di classe.- Sanzione amministrativa pecuniaria (alunni maggiorenni)	<p>Docente</p> <p>Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico</p>	
		<p>f. L'alunno usa in modo scorretto il badge:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo cede ad altri o lo riceve per inserire la propria presenza a scuola- lo dimentica, lo perde e/o lo danneggia reiteratamente	<ul style="list-style-type: none">- Richiamo verbale, privato o in classe, con comunicazione scritta alla famiglia, se minorenne.- Nota disciplinare verbalizzata sul registro di classe.	<p>Docente</p> <p>Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico per la sospensione fino a 3 giorni su specifica delega del Consiglio di classe.</p>	
	<p>g. L'alunno abbandona l'Istituto senza autorizzazione</p>				
	<p>h. L'alunno si collega alle piattaforme didattiche utilizzando un dominio diverso da quello del Liceo (<i>Didattica digitale integrata</i>)</p>				
	<p>i. L'alunno divulga le credenziali necessarie per accedere alle piattaforme didattiche /condivide il link di collegamento con persone estranee al gruppo classe(<i>Didattica digitale integrata</i>)</p>				
4	Mancata osservanza delle norme di sicurezza	<p>a. L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Richiamo verbale, privato o in classe,- richiamo scritto sul libretto personale,- richiamo riportato sul registro di classe,- sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione,- sospensione dalle lezioni, con presenza a scuola,- sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica.		
		<p>b. L'alunno porta e/o consuma a scuola alcool o sostanze stupefacenti</p>			
		<p>c. L'alunno porta a scuola oggetti pericolosi</p>			
		<p>d. L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone</p>			

		e. L'alunno fuma all'interno dei locali scolastici	Richiamo verbale, privato o in classe, con comunicazione scritta alla famiglia, se minorenne. Sanzione amministrativa (alunni maggiorenni)	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico Dirigente scolastico per la sospensione fino a 3 giorni, su specifica delega del consiglio di classe. Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	
5	Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	a. L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandoli o danneggiandoli.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto sul registro di classe, - ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, - coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico, - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, - sospensione dalle lezioni, con presenza a scuola, - sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica. 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico Dirigente scolastico per la sospensione fino a 3 giorni su specifica delega del consiglio di classe. Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti. Risarcimento del danno economico.
		b. L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.			
		c. L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.			
6	Mancanza di rispetto alle persone: verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni	a. L'alunno utilizza un linguaggio volgare e/o scurrile.			Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
		b. L'alunno effettua e/o invia e divulga, attraverso strumenti elettronici, immagini di persone e/o cose o registrazioni, all'interno dei locali e/o degli spazi esterni della scuola senza il consenso delle persone interessate			

		c. L'alunno registra o divulga la video lezione / divulga registrazioni e materiali depositati in piattaforma (<i>Didattica digitale integrata</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo scritto sul libretto personale, - richiamo riportato sul registro di classe, - allontanamento dall'aula fino al termine della lezione (sotto sorveglianza, rimanendo la responsabilità all'insegnante) con annotazione sul registro, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione. <p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 3 giorni, - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 3 a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 gg o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni². 	<p>Docente</p> <p>Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico per la sospensione fino a 3 giorni su specifica delega del consiglio di classe.</p> <p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.</p> <p>La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge.</p>
		d. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni			
		e. L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone			
		f. L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana			
		g. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni			
		h. L'alunno manifesta condotte di <i>cyberbullismo/ bullismo</i> nei confronti degli studenti e del personale della scuola			
7	Comportamenti che configurino reati.	L'alunno si appropri di oggetti o denaro altrui	Oltre a quanto stabilito al punto 6, è prevista la restituzione del materiale sottratto e l'informazione alla famiglia.	Dirigente scolastico	
		L'alunno falsifica la firma dei genitori o altera documenti scolastici	Nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori.	Docente e Dirigente scolastico	

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 08 settembre 2025

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 novembre 2025

²Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.